

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1982

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento » (943-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 590, 591, 592 e *passim*
BOLDRINI (PCI) 591, 593
CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 591, 592, 593
CORALLO (PCI) 591, 592
DE ZAN (DC), *f. f. relatore alla Commissione* 591, 592, 593

« Norme per il reclutamento dei commissari di leva » (1207)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 583, 584, 585 e *passim*
CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 585, 587
DE ZAN (DC), *relatore alla Commissione* 583, 587, 588
FALLUCCHI (DC) 587, 589
FINESTRA (MSI-DN) 590
GIUST (DC) 588
MARGOTTO (PCI) 584, 586
ORIANA (DC) 594
TOLOMELLI (PCI) 589

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per il reclutamento dei commissari di leva » (1207)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il reclutamento dei commissari di leva ».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 10 marzo scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Comunico che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul testo degli articoli predisposto dalla Sottocommissione e che la Commissione aveva recepito durante l'esame in sede referente.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito svolto nella precedente fase procedurale.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*.
Onorevoli colleghi, come ha ricordato il Pre-

sidente, l'argomento è stato dibattuto a lungo sia in sede di Sottocommissione, sia in sede di Commissione, per cui non ritengo necessario ripetere le considerazioni che hanno indotto i membri della Sottocommissione a proporre il testo che oggi è in discussione. Ritengo, invece, di dover ripetere succintamente quanto ebbi occasione di dire.

La figura del commissario di leva nel testo che viene proposto perde l'ambiguità che l'ha caratterizzata fin qui e che era stata mantenuta anche nel testo originario predisposto dal Governo. Per ragioni di opportunità che sono facilmente comprensibili, e che noi abbiamo condiviso, i concorsi a commissari di leva assumono in tutto e per tutto la figura del funzionario civile, dal punto di vista giuridico e del trattamento economico. Il testo del disegno di legge è coerente in tutto con quest'impostazione, tenendo anche a fissare chiaramente l'impostazione dei concorsi per quanto riguarda i punteggi, la parte riguardante i titoli e quella riservata agli esami, e in questo modo viene anche incontro ad alcune legittime attese dei commissari di leva facenti funzione, i quali hanno acquisito dei titoli che possono portarli ad essere vincitori dei concorsi. Ritengo, quindi, che il disegno di legge sia un utile contributo a meglio chiarire la funzione dei commissari di leva, a metterli in condizione di svolgere più adeguatamente il loro servizio e soprattutto a consentire ai commissari di leva di sentirsi più direttamente rappresentanti della società civile, perchè anche questa è la loro funzione.

La Sottocommissione ha esaminato anche il disegno di legge n. 884 d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri che in un articolo unico consente ai commissari di leva facenti funzione di entrare, coi soli titoli, nei ruoli dei commissari di leva; l'abbiamo esaminato sotto forma di emendamento al disegno di legge governativo e abbiamo ritenuto che non esistessero le condizioni sufficienti per l'accettazione. Riteniamo che i commissari di leva facenti funzione, che pure hanno svolto un compito altamente apprezzabile, non devono sentirsi menomati se potranno partecipare regolarmente ai concorsi, perchè essi potranno beneficiare di un riconoscimento

particolare in base ai titoli che hanno acquisito. Non essendo favorevole al disegno di legge n. 884 e non intendendo tuttavia precluderne la possibilità di un esame successivo, verificandosi condizioni diverse, la Sottocommissione non ha ritenuto di proporre alla Commissione l'abbinamento del predetto provvedimento con quello in discussione e quindi l'acquisizione per entrambi della sede deliberante.

In conclusione ritengo di interpretare la volontà di tutta la Commissione, i cui rappresentanti in seno alla Sottocommissione hanno unanimemente concluso, invitando a votare per il testo del disegno di legge predisposto in sede ristretta e sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

O R I A N A . Mi dichiaro d'accordo con la relazione del senatore De Zan, ma desidero richiamare l'attenzione della Commissione su un solo punto. Mi riferisco al secondo periodo del primo comma dell'articolo 2, in cui si tratta di un argomento che ampiamente abbiamo discusso e tenuto nella debita considerazione, l'approvazione del quale comporta l'esclusione dai concorsi di parecchi ufficiali che da anni lavorano nella leva, cioè di tutti quelli che non sono mai stati valutati. Per evitare tale esclusione, propongo di sopprimere l'ultima parte del primo comma dell'articolo 2.

M A R G O T T O . È opportuno sottolineare alcuni punti affinché la Camera, al momento di esaminare questo provvedimento, abbia conoscenza degli obiettivi che ci siamo proposti con il nuovo testo, tenendo fra l'altro presente che il discorso non è ancora chiuso perchè ci sono ancora delle rivendicazioni di cui giustamente in questa sede non si è tenuto conto, in quanto vanno eventualmente affrontate con altra proposta di legge. Il lungo lavoro del Sottocomitato è motivato da oggettive difficoltà e dal fatto che ancora una volta ci siamo trovati di fronte ad una proposta che affrontava problemi marginali, ad una proposta purtroppo lontana da una filo-

sofia che tendesse a dare organicità alla materia; ancora una volta, infatti, è prevalsa la visione settoriale, con la conseguenza di dare una risposta parziale.

Detto questo, mi pare che lo sforzo compiuto dalla Sottocommissione sia stato quello di una definizione delle esigenze di organico del settore e, in secondo luogo, di coprire quest'organico con personale militare che, al momento di assumere il nuovo incarico, diventa personale civile. Ciò ha implicato notevoli difficoltà sul piano del trattamento economico che abbiamo affrontato e, speriamo, risolto positivamente. Da questo punto di vista abbiamo, credo, fatto un buon lavoro. Desidero sottolineare che è stato colto un elemento che creava notevoli difficoltà; in altre parole, ci siamo trovati di fronte a un numero di commissari di leva facenti funzione che senza dubbio avevano maturato una professionalità e vi era l'esigenza di valutare bene la loro collocazione, cioè dare loro la possibilità di partecipare ai concorsi avendo riconosciuto tale loro professionalità. Ciò noi abbiamo fatto stabilendo un punteggio ed elevando il limite di età da 53 a 58 anni, purchè abbiano maturato almeno un anno di anzianità. Abbiamo quindi cercato di equilibrare le varie esigenze, anche se non abbiamo potuto certo accogliere la richiesta dei commissari di leva facenti funzione di inserirli automaticamente nei ruoli senza partecipare al concorso, anche perchè anticostituzionale.

Non so se il nostro lavoro riuscirà a soddisfare tutti; certo tutto è perfettibile, ma è importante avere operato avendo sempre presente l'esigenza di funzionalità della struttura. Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dal senatore Oriana attendiamo di conoscere il testo, sperando, comunque, che esso non apra degli spiragli per rimettere in discussione il testo di legge concordato fra i vari Gruppi. Rimane da chiarire perchè la Corte dei conti ha bloccato il precedente concorso, in quanto un simile giudizio negativo certo riapre il problema; ma al di là di questo, i lati positivi del disegno

di legge faciliteranno comunque lo sbocco. Sia nel caso che venga accettato che nel caso che venga invalidato il concorso, si adotterà sempre la procedura di altri concorsi. È con quest'orientamento che abbiamo partecipato ai lavori della Sottocommissione, e voteremo a favore del disegno di legge in discussione avendo la consapevolezza dei meriti e dei limiti presenti in esso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo ha seguito con attenzione i lavori della Commissione e si rimette alle sue decisioni. È comunque favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

L'organico del ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa di cui alla tabella n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, è stabilito nella dotazione organica di 172 unità.

La Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

L'organico del ruolo dei commissari di leva della Difesa di cui alla tabella n. 6 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stabilito nella dotazione di 182 unità.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

L'assunzione nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa è effettuata mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi gli ufficiali delle armi e dei servizi dell'Esercito, in servizio permanente, che rivestano il grado di tenente colonnello o colonnello e che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 53 anni. Inoltre, i tenenti colonnelli devono essere stati valutati, ai fini dell'avanzamento, almeno una volta.

Fermo restando il vincolo dei 53 anni di età, sono ammessi al concorso anche i colonnelli transitati nell'ausiliaria in applicazione dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali vincitori del concorso per commissario di leva, all'atto della nomina, sono trasferiti nella riserva.

I vincitori del concorso che, alla data del decreto di nomina, abbiano conseguito la promozione al grado di generale di brigata o di maggiore generale in servizio permanente saranno esclusi dalla nomina a commissario di leva.

Sono, altresì, esclusi dalla nomina a commissario di leva gli ufficiali che, alla data del decreto di nomina, sono stati transitati nei ruoli dell'ausiliaria, o della riserva, nonché quelli che siano stati definitivamente dichiarati non idonei al servizio permanente.

La commissione esaminatrice del concorso è composta da un generale di corpo d'armata, che la presiede, da un generale di brigata e da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di divisione.

La Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

L'assunzione nel ruolo dei commissari di leva della Difesa è effettuata mediante con-

corso per titoli ed esami al quale sono ammessi gli ufficiali delle armi e dei servizi dell'Esercito, in servizio permanente, che rivestano il grado di tenente colonnello o colonnello e che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 53 anni. I tenenti colonnelli ammessi al concorso devono essere stati valutati, ai fini dell'avanzamento, almeno una volta.

Fermo restando il vincolo dei 53 anni di età, sono ammessi al concorso anche i colonnelli transitati nell'ausiliaria in applicazione dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Per i tenenti colonnelli e colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge svolgono da almeno un anno le funzioni di commissario di leva, il limite di età è elevato a 58 anni.

Gli ufficiali vincitori del concorso per commissario di leva, all'atto della nomina, sono trasferiti nella riserva.

I vincitori del concorso che, alla data del decreto di nomina, abbiano conseguito la promozione al grado di generale di brigata o di maggiore generale in servizio permanente e non vi abbiano rinunciato, sono esclusi dalla nomina a commissario di leva.

La commissione esaminatrice del concorso è composta da un dirigente generale del Ministero della difesa, da due ufficiali con il grado di generale di brigata e di colonnello, da un commissario di leva di ruolo e da un docente universitario di materie giuridiche. Funge da segretario della commissione un impiegato della carriera direttiva con qualifica non dirigenziale.

Il senatore Oriana ha presentato un subemendamento tendente a sopprimere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « I tenenti colonnelli ammessi al concorso devono essere stati valutati, ai fini dell'avanzamento, almeno una volta ».

MARGOTTO. Già si stabilisce il limite dei 53 anni; con l'approvazione del subemendamento si allargherebbe però la possibilità di partecipare al concorso.

4^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (31 marzo 1982)

FALLUCCHI. Il subemendamento tende ad eliminare una remora nei riguardi dei tenenti colonnelli; consente la partecipazione al concorso a tutti i tenenti colonnelli che non abbiano superato i 53 anni, consente cioè una maggiore partecipazione. La condizione che i tenenti colonnelli devono essere stati valutati almeno una volta, a mio avviso, non rientra nello spirito di tutto il lavoro svolto dalla Sottocommissione.

DEZAN, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo, signor Presidente.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento soppressivo presentato dal senatore Oriana al primo comma, di cui ho dato lettura.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dalla Sottocommissione, con la modificazione testè accolta.

E approvato.

Art. 3.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro della difesa dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici, e, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbibili nei ruoli con le prime vacanze che si verificheranno nel rispettivo grado.

La Sottocommissione ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

Non è approvato.

Art. 4.

I commissari di leva debbono prestare servizio soltanto presso gli uffici di leva e i consigli di leva.

La Sottocommissione ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

I commissari di leva non possono prestare servizio in organi diversi dagli uffici di leva e dai consigli di leva, fatta eccezione per dieci di essi da destinarsi rispettivamente presso i Comandi territoriali dell'Esercito, presso le direzioni generali e presso la Commissione consultiva militare d'appello competenti in materia di leva e reclutamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Art. 5.

Il rapporto gerarchico fra i commissari di leva è regolato in base al grado rivestito quali ufficiali in congedo.

La Sottocommissione ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

Non è approvato.

Art. 6.

All'atto della nomina, ai commissari di leva sarà corrisposto il trattamento economico goduto quali ufficiali in servizio perma-

4^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (31 marzo 1982)

nente, con esclusione dell'indennità di impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni ed indennità che sono stati o vengono attribuiti anche per promozione ad ufficiali di grado ed anzianità pari od inferiori, appartenenti alla stessa arma, servizio e ruolo di provenienza, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello, per coloro che sono stati nominati commissari di leva nel grado di tenente colonnello, e di generali di brigata, per coloro che sono stati nominati commissari di leva nel grado di colonnello.

Per conseguire il trattamento economico del grado di colonnello e di generale di brigata i commissari di leva devono aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo dei commissari di leva e devono godere da almeno cinque anni il trattamento economico stabilito per il grado di tenente colonnello.

La Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 6.

Ai commissari di leva è corrisposto il trattamento economico del primo dirigente.

Al personale con stipendio superiore a quello iniziale di primo dirigente sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto della nomina o, per i commissari di leva già in servizio, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Per questi ultimi l'indennità di impiego operativo in godimento è trasformata in assegno personale di pari importo e non rivalutabile; tale assegno è pensionabile nella misura prevista dall'articolo 147, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

G I U S T . Alla Camera si sta esaminando un disegno di legge sull'indennità operativa. Mi domando se la Sottocommissione abbia o meno valutato se la disposizione sia restrittiva rispetto ai nuovi criteri.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Non credo che la norma abbia attinenza con il lavoro che sta svolgendo la Camera dei deputati in quanto il ruolo è di tipo diverso. Si tratta comunque di un beneficio; essendo civili, godranno di un assegno *ad personam*.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento di esecuzione saranno determinati i titoli valutabili e le modalità di valutazione, le prove d'esame ed il relativo programma.

Sino a quando non sarà stato emanato il regolamento di esecuzione, gli elementi di cui al precedente comma saranno stabiliti, di volta in volta, con decreto del Ministro della difesa.

La Sottocommissione ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento di esecuzione saranno determinati i titoli valutabili e le modalità di valutazione, le prove d'esame ed il relativo programma. Ai titoli non può essere riconosciuto un punteggio complessivo superiore alla metà del punteggio totale attribuibile.

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà bandito il primo concorso. Le operazioni relative ai concorsi dovranno essere espletate entro il termine di un anno.

Poichè nessun domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

Per quant'altro non espressamente stabilito nella presente legge, al personale del ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

La Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 8.

Al personale del ruolo dei commissari di leva della Difesa si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

Le norme riguardanti il reclutamento, lo stato ed il trattamento economico dei commissari di leva della Difesa, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

La Sottocommissione ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 9.

Non è approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

FALLUCHI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, farò una brevissima dichiarazione di voto.

Devo dire che l'esame, soprattutto da parte della Sottocommissione, del disegno di legge è stato molto sofferto per i quesiti che si po-

nevano e per i risultati che si volevano conseguire, per le prospettive che si intendeva aprire su questa grossa tematica dei commissari di leva.

Come è già stato accennato precedentemente, abbiamo lavorato al massimo delle nostre possibilità approfondendo man mano che si andava avanti tutti gli aspetti contrastanti tra loro che emergevano. Il risultato è stato un disegno di legge che, proprio per la sua sofferta processualità, ha visto la partecipazione unanime non solo dei componenti della Sottocommissione ma anche di tutti i membri della Commissione. Non crediamo di avere fatto qualcosa di perfetto, niente è umanamente perfetto. Riteniamo, tuttavia, di avere con il provvedimento in discussione posto la parola fine ad una situazione che si protraveva da oltre trentacinque anni, dando certezza e chiarezza non soltanto alle persone che potranno partecipare a questi concorsi ed espletare queste funzioni, ma soprattutto ai fini del funzionamento di questo importante settore che rappresenta il *trait d'union* fra la società civile e i militari, per cui in questa cerniera si possono configurare tanti problemi che riguardano soprattutto i giovani.

Nel manifestare il nostro consenso, ci auguriamo che il disegno di legge possa essere rapidamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, e che possa cominciare quell'attività operativa per la quale abbiamo stabilito in alcuni articoli i termini che vorremmo fossero rispettati per assicurare la completa funzionalità di questo delicato settore. In tale visione, a nome del gruppo della Democrazia cristiana, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame.

T O L O M E L L I. Ribadisco il voto favorevole a questo disegno di legge che, a nostro parere, vede coronato da un primo risultato un impegno che da oltre tre anni sviluppiamo attorno a queste esigenze dell'istituto dei commissari di leva. Per troppo tempo questo settore è stato ingiustamente trascurato, quando si conosce bene il ruolo che i commissari di leva sono chiamati ad assolve-

re in particolare nel momento del primo impatto dei giovani con l'istituzione militare. Dal modo in cui tale ruolo viene assolto, per molti versi dipende anche la reazione del giovane di fronte al servizio militare. Molto dipende dai chiarimenti che vengono forniti e dalla disponibilità che può essere offerta di fronte ad un fenomeno che è spesso sottaciuto ma che non scompare nonostante tutto: quello di un numero crescente di ricorsi che quando ottengono, come in certi casi per mancanza di personale qualificato, risposte burocratiche, non convincenti, creano problemi e a farne le spese sono i comandi nell'esercizio dei loro compiti.

Quindi, mettere alcuni punti fermi in una legge che tende a riqualificare il ruolo dei commissari di leva è una delle motivazioni del nostro voto favorevole. Ma questo in rapporto anche ad una testimonianza che noi qui cogliamo l'occasione per denunciare. Anche nell'altra legislatura noi denunciavamo il modo in cui fu fatto l'ultimo concorso. Ne denunciavamo irregolarità e gli errati criteri; oggi la Corte dei conti conferma queste nostre denunce impugnando l'ultimo concorso per non avere tenuto conto della legge numero 336, per cui si è giunti all'assurdo di richiamare in servizio ufficiali già in quiescenza nel momento stesso in cui in base alla legge n. 804 vengono assegnati all'ausiliaria ufficiali giovani ed esperti e facenti funzione di commissari di leva. Noi ci auguriamo che la nuova legge impedisca simili storture e consenta di correggere anche simili concorsi. Quindi, anche sotto questo profilo la cosa è positiva.

Dove, invece, abbiamo delle perplessità — e qui sta essenzialmente il significato della nostra dichiarazione di voto — è nel fatto che finalmente, mentre da un lato si riconosce e si rivaluta l'opera dei commissari di leva e dei facenti funzione, dall'altro, nonostante i nove mesi concessi dalla legge, esiste il grave rischio che ufficiali giovani, facenti funzione di commissari di leva i quali hanno maturato una forte esperienza in questo campo, in virtù della nota legge n. 804, a fine anno possano essere indotti a lasciare il servizio senza essere messi nelle condizioni di usufruire di questa legge.

Comprendiamo che non potevano esserci, nell'ambito di questa legge, le condizioni per dare questa possibilità ai commissari di leva facenti funzione, ma il nostro Gruppo si riserva, in altra circostanza, di riproporre il problema perchè un patrimonio di questo tipo non vada perduto.

F I N E S T R A . Dopo il lungo *iter* di questa legge, finalmente siamo giunti al traguardo ed abbiamo l'unanimità. E ciò è di grande soddisfazione.

Il Sottocomitato si era posto due obiettivi, che sembra siano stati raggiunti. Il primo obiettivo era quello di rendere più moderno, efficiente e funzionale il servizio dei commissari di leva; un servizio di grande responsabilità per l'impatto che hanno i giovani che debbono entrare a contatto con la vita militare.

Il secondo obiettivo era quello di coordinare l'organico dei commissari di leva senza venire meno al rispetto dei diritti acquisiti e, nello stesso tempo, senza fare una legge su misura per tutti coloro che facevano questa funzione. Una maggiore selezione del personale porterà il servizio ad una efficienza superiore. Poichè i due obiettivi sono stati raggiunti, io dichiaro il voto favorevole del Movimento sociale italiano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche introdotte, e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

E approvato.

* * *

« Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento » (943-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'inter-

4^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STFN. (31 marzo 1982)

vento », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Zan, in sostituzione del relatore Signori, di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

D E Z A N, *f.f. relatore alla Commissione*. Mi pare che non vi siano osservazioni particolari da fare, perchè la modifica apportata è stata resa necessaria da un fatto indipendente dalla nostra volontà, e cioè dalla conclusione dell'anno finanziario 1981. Era inevitabile che il riferimento all'anno 1981 venisse trasformato nell'anno 1982; tutto il resto rimane inalterato.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

C O R A L L O. Il disegno di legge che stiamo discutendo garantisce il personale che opera per conto dell'ONU. Ora, vorrei capire se il personale militare che oggi viene inviato nel Sinai e che non opera per conto dell'ONU ha lo stesso trattamento. Perchè per il militare il diverso titolo non può diventare una causa di iniquità e di disparità di trattamento. Allora, data l'occasione che questo disegno di legge torna a noi per questa modifica dovuta al ritardo con il quale la Camera ha approvato il disegno di legge, che noi avevamo esitato quando ancora l'anno 1981 era un riferimento valido, mi chiedo se non sia il caso di trovare una formulazione che includa anche i militari che operano nel Sinai.

D E Z A N, *f.f. relatore alla Commissione*. Mi sembra che questa osservazione sia degna di particolare considerazione.

C I C C A R D I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo problema si era posto anche nella discussione alla Camera ed è sorta la preoccupazione, anche mia personale, di appurare come e in quale forma questo provvedimento era applicabile ai militari che operano nel Sinai. Abbiamo poi deciso di procedere in questa maniera perchè

da una prima indagine è apparso che la diversa qualifica e il diverso modo di utilizzazione, il diverso organismo che impiega i nostri militari nel Sinai, li mette in una situazione migliore di quelli che lavorano per l'ONU. Quindi, mentre in prosieguo di tempo sarà opportuno parificare questi provvedimenti, sul momento appare cosa del tutto superflua perchè le condizioni che vengono fatte, non dal Governo, ma da terzi, sono indubbiamente migliori. Il problema si pone, quindi, ma soltanto sul piano teorico, almeno per ora.

P R E S I D E N T E. Mi sembra che la preoccupazione della Commissione sia un'altra. Dalla relazione del ministro Lagorio alle Commissioni congiunte 3^a e 4^a si era tratto affidamento che il trattamento qui previsto doveva intendersi estendibile alle nostre truppe che operano nel Sinai. Le preoccupazione del senatore Corallo e del relatore era questa: entrano o non entrano in questo provvedimento i militari che sono stati mandati nel Sinai?

C I C C A R D I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Hanno un trattamento migliore.

P R E S I D E N T E. Ma il Ministro aveva detto un'altra cosa.

B O L D R I N I. Il Ministro in data 19 marzo 1982 ha detto che tutto il personale della Forza multilaterale di osservazione « godrà dello stato e dei privilegi e delle immunità previsti dalla convenzione sui privilegi e le indennità delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 1976 e ratificata dall'Italia il 20 dicembre 1977 ». Se ho ben capito, il provvedimento che stiamo discutendo dovrebbe rientrare nello spirito di quella ratifica.

C O R A L L O. Il Ministro ha dichiarato qui che proprio utilizzando questo disegno di legge si garantiva anche il personale in missione nel Sinai. Ora io osservo che il testo al nostro esame precisa in maniera inequivocabile che la norma si applica a coloro che

4^o COMMISSIONE62^o RESOCONTO STEN. (31 marzo 1982)

operano per conto dell'ONU; è altrettanto indubbio che il personale nel Sinai opera in virtù di un'adesione italiana ad accordi internazionali fra Stati diversi, ma non per conto dell'ONU.

Allora, checchè ne dica il Ministro, il giorno in cui il Governo decidesse di elargire questi benefici a questo personale, la Corte dei conti non potrebbe approvare tale elargizione. Chiedo al Presidente se non sia il caso di approfondire la questione, perchè non mi pare proprio che si possa da una parte assicurare, per bocca del Ministro, a questo personale che godrà di simile trattamento e dall'altra dimenticarsene al momento in cui approviamo la legge. Dal discorso del Ministro, invece, è apparso implicito un invito alla Commissione ad adeguare la normativa.

C I C C A R D I N I, sottosegretario di Stato per la difesa. Non c'è contraddizione con quanto detto dal Ministro, perchè quando abbiamo affrontato il problema per un'analoga discussione sorta in Senato e siamo andati a vedere in quale modo si potevano estendere questi benefici, ci siamo resi conto che l'assicurazione che viene garantita autonomamente dalla Forza multilaterale è superiore a quella che noi garantiamo con questa legge alle forze che operano per conto dell'ONU.

A questo punto diventa riduttivo prevedere esplicitamente nel provvedimento in esame quel tipo di assicurazione. È sorto però un altro problema: se sia giusto che coloro che lavorano per l'ONU abbiano una certa assicurazione e che altri ne abbiano una maggiore ed altri ancora, ad esempio in missione di pace in futuro per conto dell'Alaska, ne abbiano una terza superiore, o se non sia più giusto che lo Stato preveda una misura uguale per tutti. Questo problema è tuttavia successivo, non riguarda quanto previsto nel disegno di legge che è attinente ad una decisione politica circa il trattamento dei soldati che operano per altri e che vengono pagati da casse diverse dallo Stato italiano.

Non mi sembra giusto includere il personale militare nel Sinai il cui trattamento è migliore di quello previsto dal disegno di leg-

ge in esame. Di fatto è già prevista per tale personale una forma assicurativa superiore, e non mi sembra che l'idea della Commissione sia quella di concedere più forme assicurative.

Quindi, direi che non si è in contraddizione con quanto ha dichiarato il Ministro: quello che ha dichiarato il Ministro è stato mantenuto, avendo appurato che la situazione è in termini leggermente diversi.

P R E S I D E N T E. Una diversa formulazione del testo in esame deve rispettare la norma regolamentare per la quale nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

D E Z A N, f.f. relatore alla Commissione. È in dipendenza della modifica dell'anno finanziario che si pone il problema dei militari inviati nel Sinai, che non ci si prospettava certamente lo scorso anno. Spero che non vi siano difficoltà regolamentari per affrontare una questione che tra l'altro viene sollevata proprio da chi era contrario all'invio dei militari nel Sinai.

C O R A L L O. Non c'è dubbio che la nostra parte politica ha espresso un'opinione a tutti nota circa l'utilizzo di questi militari italiani. Tale decisione, pertanto, non ci appartiene, ci appartiene però la tutela dei militari.

C I C C A R D I N I, sottosegretario di Stato per la difesa. Una formulazione si potrà trovare. Qualora non fosse previsto diversamente da convenzioni, questo trattamento potrebbe essere garantito a tutti i soldati che operano con certe forme.

C O R A L L O. Il Governo ha ritenuto che il disegno di legge potesse stare alla Camera per un anno; adesso mi è stato detto che l'urgenza deriva proprio dalla questione del Sinai, e invece salta fuori che il Sinai non c'entra.

Proporrei, signor Presidente, di rinviare la discussione in modo da approfondire con il Ministro la questione. Il Governo si assumerà poi le sue responsabilità.

C I C C A R D I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Si potrebbe adottare una soluzione di questo tipo: che questa norma valga per tutti, quando non si provveda altrimenti sulla base delle norme che vengono applicate per Forze specifiche.

B O L D R I N I. Su questo non sono d'accordo. Se stabiliamo una norma qualunque sia la destinazione del personale e per qualsiasi incarico, si crea un'implicita autorizzazione. Il discorso è un altro se si tratta, invece, di interpretare questo provvedimento.

D E Z A N, *f.f. relatore alla Commissione*. Vorrei sollevare, signor Presidente, una questione che è un po' di principio per altri provvedimenti. Quando si sposta di un anno il riferimento finanziario, quando que-

sto riferimento è esiguo come quello dell'articolo 2, ritengo che sarebbe quanto meno opportuno valutare tale riferimento in relazione al tasso di inflazione che nel frattempo è intervenuto: 80 milioni sono diventati 65 milioni. Chiedo al Governo se i 65 milioni di fatto previsti per il 1982 corrispondono alle necessità che hanno suggerito la presentazione del disegno di legge. Chiedo inoltre se essi sarebbero sufficienti a coprire anche i militari italiani inviati nel Sinai.

P R E S I D E N T E. Al fine di chiarire le questioni che sono emerse, mi sembra opportuno accogliere la richiesta di rinvio formulata dal senatore Corallo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore. Dott. GIOVANNI BERTOLINI